



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e trasporti recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui all'art 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2 bis del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134".

Intesa ai sensi dell'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Repertorio atti n. *169/CSR* del 27 novembre 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 27 novembre 2014:

VISTA la Direttiva 1991/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la Direttiva 1991/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

VISTO il Regolamento (CEE) 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare i Titoli III e IV della Parte Terza sulla "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi" e la Parte Quarta sulle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

VISTO che, ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto n. 152/2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con proprio decreto i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito in legge 7 agosto 2012 n.134 che, all'articolo 52, comma 2 bis, definisce "digestato" il sottoprodotto ottenuto in impianti aziendali od interaziendali dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria, prevedendo inoltre che le modalità di impiego del digestato equiparabile ai concimi di origine chimica siano definite con successivo decreto del

Alberici





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO lo schema di decreto interministeriale di modifica ed integrazione al decreto 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152", inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 619 del 17 gennaio 2013 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle Regioni e Province autonome in data 21 gennaio 2013, con nota protocollo n.373;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica tenutasi in data 4 febbraio 2013 sono state accolte alcune modifiche relative all'articolato ed inoltre è emerso che, fra i ministeri concertanti, solo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non aveva manifestato il proprio concerto a causa del disaccordo sull'interpretazione dell'articolo 52 comma 2 bis del sopra citato decreto legge 83/2012;

VISTA la nuova versione del provvedimento, inviata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 3150 del 26 marzo 2014 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramata alle Regioni e Province autonome nella medesima data, con nota protocollo n. 1328;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica tenutasi in data 27 marzo 2014 è stato rilevato il permanere del mancato concerto da parte del Ministero dell'ambiente ed è stato concordato un incontro bilaterale tra quest'ultimo ed il ministero proponente allo scopo di trovare un punto d'incontro risolutivo;


VISTO lo schema di decreto interministeriale "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134", inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 10377 il 6 ottobre 2014 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramato alle Regioni e Province autonome in data 8 ottobre 2014 con nota protocollo n. 4039, che rappresenta il risultato dell'accordo politico col Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica tenutasi in data 29 ottobre 2014, sulla nuova stesura è stato registrato il concerto da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed è stato concordato, per il decreto in oggetto, il percorso successivo all'acquisizione dell'intesa in questa Conferenza, che prevede il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione della Corte dei Conti nonché l'esame informale da parte dei Servizi della Commissione europea per valutarne la compatibilità con la sopracitata Direttiva 1991/676/CEE (Direttiva nitrati);

VISTI gli esiti della seduta del Comitato di coordinamento in materia di agricoltura del 12 novembre 2014 in cui sono state accolte dal Rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alcune proposte emendative avanzate dalla componente agricola regionale;

VISTO il rinvio del provvedimento sancito nel corso della seduta di Conferenza del 13 novembre 2014 richiesto da parte regionale al fine di poter svolgere una riunione di Comitato di coordinamento in materia di agricoltura con la presenza anche della componente ambientale, sia regionale che ministeriale;

Gallesini





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTI gli esiti della seduta del Comitato sopra citato del 24 novembre 2014 in cui è stato presentato un documento frutto del lavoro congiunto delle Commissioni regionali Politiche Agricole e Ambiente ed Energia contenente alcune proposte emendative sulla versione del testo del 13 novembre 2014, alla cui accettazione la parte Regionale ha condizionato l'intesa;

PRESO ATTO della riserva tecnica di carattere generale posta, nel corso della medesima seduta di Comitato dal Ministero dell'Ambiente sul sopracitato documento emendativo regionale nonché della volontà espressa dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pur comprendendo la necessità della riflessione tecnica, di definire il provvedimento in esame nella prima seduta di Conferenza calendarizzata per il 27 novembre 2014;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta in cui i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno condizionato l'intesa sullo schema di decreto in oggetto all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento consegnato in seduta (Allegato 1) che ripropone gli emendamenti presentati nella seduta del Comitato del 24 novembre 2014;

PRESO ATTO che il Ministro competente ha accolto tali proposte di modifica con la specificazione che l'emendamento alla lettera i) dell'articolo 22 è stato riformulato confermando l'intesa anche da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul testo consegnato in seduta da parte regionale (Allegato 1);

PRESO ATTO della nuova stesura del provvedimento, inviata dal Ministero di competenza con nota protocollo n. 12347 del 27 novembre 2014 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramata alle Regioni e Province autonome il 28 novembre 2014 contenente gli emendamenti consegnati da parte regionale nella seduta del Comitato del 24 novembre 2014 e riproposti nell'odierna seduta di cui all'Allegato 1 ad eccezione della soppressione della riga relativa alla Salmonella nella tabella parte A e parte B dell'allegato IX e con la riformulazione dell'emendamento relativo alla lettera i) dell'articolo 22


SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto interministeriale recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, di cui all'art 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2 bis del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134", nella versione tramessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 12347 del 27 novembre 2014 contenente le modifiche di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, accolte in seduta ad eccezione dell'emendamento relativo alla soppressione della Salmonella nella tabella parte A e parte B dell'Allegato IX e con la riformulazione dell'emendamento relativo alla lettera i) dell'articolo 22.

II SEGRETARIO
Antonio Naddeo




II PRESIDENTE
Maria Carmela Lanzetta



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/147/SR04/C5-C10

A. O. A
CONSEGNA TO NELLA SEDUTA
DEL 27/11/2014



**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLA SALUTE, DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RECANTE "CRITERI E NORME
TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE
DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DI CUI ALL'ART. 112 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152, NONCHÉ PER LA
PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO DI
CUI ALL'ART. 52, COMMA 2 BIS DEL D. L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,
CONVERTITO IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134"**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condiziona l'intesa sullo schema di decreto in oggetto all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- all'articolo 3, comma 1, riformulare come segue la lettera c): "c) "effluente di allevamento": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;"
- all'articolo 4, comma 4, lettera b) riformulare come segue "b. le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, compreso tra 3000 kg e 6000 kg superiore a 3000 kg;"
- all'articolo 4, comma 5, riformulare come segue la lettera a): "a. le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all'articolo 22, comma 3, compreso tra 3000 kg e 6000 kg;"
- all'articolo 4, dopo il comma 5 inserire il seguente: "5bis. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui al comma 5, lettera a);"
- all'articolo 22, comma 1, lettera b), dopo le parole "colture agrarie" aggiungere le seguenti ". Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo."

- all'articolo 22, comma 1, inserire la seguente lettera i) "i. materiale agricolo e forestale derivante da superfici non idonee per motivi ambientali alla produzione per consumo alimentare."

- all'articolo 41, comma 1, aggiungere dopo "accumulo temporaneo di letame", le seguenti parole "e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli,".

- all'articolo 48 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

"3. I criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili, ai sensi dell'allegato 7, Parte AII della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione, e saranno oggetto di apposito decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto".

4. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.";

- all'allegato 9, Parte A Digestato agrozootecnico e Parte B Digestato agroindustriale nelle rispettive tabelle sopprimere le righe relative alla Salmonella e all'escherichia coli;

- all'allegato 9, inserire nella riga dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali anche "amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso".

Roma, 27 novembre 2014

A circular stamp with a textured border is located in the bottom right corner. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be a stylized 'M' or similar character.